



Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri  
dell'Emilia Romagna

Bologna, lì 16 novembre 2015

**Gent.mo dott. Enrico Cocchi**

Direttore Generale Programmazione  
Territoriale e Negoziata, Intese.  
Relazioni Europee e Relazioni Internazionali

**Oggetto: richiesta di modifica alla nota della Regione Emilia Romagna  
del 02/11/2015 – CR 0052332**

Gent.mo Dott. Enrico Cocchi,  
in qualità di Coordinatore della Consulta di Presidenti  
della Federazione degli Ordini Ingegneri della Regione Emilia Romagna, sono ad  
esporLe quanto segue.

Esaminando la nota della regione Emilia Romagna del 02/11/2015 – CR 0052332- con la quale si consente ai Comuni *“di chiedere, contestualmente alla consegna della documentazione relativa al titolo edilizio, una relazione/perizia asseverata del tecnico progettista che attesti l'esistenza del nesso di causalità tra gli eventi sismici ed i danni subiti dall'immobile (ai fini della gratuità dell'intervento ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale n.15/2013), illustri i danni subiti a seguito del sisma ed evidenzi la tipologia dell'intervento proposto per il ripristino dell'agibilità”* abbiamo rilevato il mancato rispetto della normativa statale illustrata nel parere legale allegato, che, in parte, i nostri rappresentanti avevano già evidenziato nella discussione al tavolo congiunto Ordini/Comuni/Regione, dove, peraltro, la discussione aveva avuto contenuti diversi. Infatti in quella sede si era sottolineato il ritardo con il quale alcuni comuni del cratere procedono al rilascio dell'autorizzazione dei titoli edilizi, a causa, a nostro parere, anche alla richiesta di verifiche non di pertinenza comunale. In quell'occasione il referente di Sfinge al tavolo tecnico, ci ha messo al corrente che sono state approvate dal sistema Sfinge oltre 180 pratiche che restano in attesa del titolo abilitativo rilasciato dal comune per iniziare i lavori.

pag.1



Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri  
dell'Emilia Romagna

A giudizio di chi scrive urge una modifica della disposizione contestata alla luce delle considerazioni espresse nella nota legale che ristabilisca un percorso di legittimità procedurale agli atti dei tecnici che, in caso contrario, vedranno allungarsi i tempi di autorizzazione con grave pregiudizio delle proprietà che si vedono inibito l'avvio degli interventi, soprattutto in zona agricola, che come tutti sanno dovranno essere tassativamente ultimati in tutte le loro fasi entro il termine perentorio del 30/09/2016, pena la restituzione e la perdita dei contributi già assegnati.

Le porgo i miei più cordiali saluti

Ing. Felice Monaco  
Coordinatore Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri Emilia Romagna

Allegato: c.s.

Avv. Lucia Maggiolo  
Patrocinante in Cassazione  
Viale Martiri della Libertà n.28  
41121 Modena  
Tel. 059-212041 Fax 059-4393404  
P.E.C. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

Modena, lì 9 novembre 2015

Spett.le  
Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri  
dell'Emilia Romagna  
alla cortese attenzione del Presidente  
ing. Felice Monaco  
Strada Maggiore n.13  
Bologna (c.f.92000690377)

Spett.le  
Ordine Ingegneri  
della Provincia di Modena  
alla cortese attenzione del Presidente  
ing. Augusto Gambuzzi  
Piazzale Boschetti n.8  
41121 Modena

**Oggetto: parere in ordine alla nota della regione Emilia Romagna del 02/11/2015 - CR 0052332- con la quale si consente ai Comuni "di chiedere, contestualmente alla consegna della documentazione relativa al titolo edilizio, una relazione/perizia asseverata del tecnico progettista che attesti l'esistenza del nesso di causalità tra gli eventi sismici ed i danni subiti dall'immobile (ai fini della gratuità dell'intervento ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale n.15/2013), illustri i danni subiti a seguito del sisma ed evidenzi la tipologia dell'intervento proposto per il ripristino dell'agibilità".**

In merito alla richiesta di parere in oggetto, osservo e rilevo quanto segue.

#### **Quadro normativo di riferimento**

Ai fini del quesito posto, e in particolare in ordine al richiamo agli adempimenti posti in capo al titolare della richiesta di contributo ed al tecnico-progettista dal

medesimo incaricato, va evidenziato il contenuto dell'articolo 18 della legge n.241/1990 che dispone:

*<<1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.*

*2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.*

*3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.*

*(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

*(2) Periodo soppresso dall'art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.*

*(3) Comma così sostituito dall'art. 3, co. 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.>>*

A ciò si aggiunga il disposto normativo di cui all'articolo 43 D.P.R., 28/12/2000 n° 445 in materia di Semplificazione della documentazione amministrativa - accertamenti d'ufficio :

*<<1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (1)*

*2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.*

*3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica. (2)*

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

(1) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. c), L. 12 novembre 2011, n. 183., a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per il differimento del predetto termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma ed i relativi limiti, vedi l'art. 29, comma 9, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

(2) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. >>.

### **Disamina della fattispecie**

Costituisce espressione del fondamentale canone Costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, il principio generale secondo cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra amministrazione (v. Consiglio di Stato, sez.V, 11/06/2013 n.3231).

Infatti, l'articolo 18 della legge 241/1990 ha introdotto nell'ordinamento il generale principio secondo il quale è esclusa la possibilità per la Pubblica Amministrazione di richiedere ai privati informazioni o documenti di cui la medesima già disponga.

In ossequio all'art. 18 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, ispirati ad una ratio di semplificazione amministrativa, era obbligo dell'amministrazione reperire d'ufficio la documentazione necessaria ai fini

dell'istruttoria, esentando il privato dall'onere di reperire e esibire nuovamente la documentazione già detenuta presso l'Amministrazione procedente.

La giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 14 giugno 2004, n. 3796; 27 febbraio 2001, n. 69) è di portata generale la regola secondo cui, le norme c.d. autoesecutive (quali, nella specie, quelle contenute nell'art. 18 della citata L. n. 241 del 1990) devono essere applicate, quando ne ricorrano i presupposti, ancorché non specificamente richiamate. Più precisamente, le Amministrazioni devono acquisire d'ufficio i documenti, necessari all'istruttoria, già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (principio affermato in altra materia - appalti pubblici - dal Consiglio di Stato, sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4011, ma di portata generale).

Ciò comporta, in ossequio all'esigenza di cooperazione tra Amministrazione ed amministrati (espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa: cfr. TAR Lombardia - Brescia, Sez. I, 16 novembre 2007 n. 1265) che, nella specie, sia esclusa la possibilità per l'amministrazione di chiedere una relazione/perizia asseverata riferita alla sussistenza di requisiti già esibiti/forniti alla pubblica amministrazione (come comprovato dalla semplice lettura delle pratiche inoltrate tramite la piattaforma SFINGE).

Resto a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore approfondimento e/o chiarimento e porgo cordiali saluti

*Avv. Lucia Maggiolo*

